VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1484

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZOLLA, MASTELLA, BALESTRACCI, VIETTI ANNA MARIA, LATTANZIO, CAPPELLI, LO BELLO

Presentata il 6 marzo 1980

Modifiche alla normativa sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsto dalla legge 13 dicembre 1965, n. 1366

Onorevoli Colleghi! — Con la legge del 13 dicembre 1965, n. 1366, si è voluta regolamentare la carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Con tale legge si è previsto un sistema di avanzamento basato sul presupposto della promozione al grado superiore di una aliquota fissa di ufficiali, nei casi in cui l'avanzamento abbia luogo a scelta.

Il sistema assicura un costante ricambio dei quadri ed il loro completamento sì da soddisfare le esigenze di gestione dei reparti del Corpo.

Tuttavia negli ultimi anni il presupposto suddetto è venuto a mancare per il collocamento in congedo di un notevole numero di ufficiali dei gradi superiori, il che ha creato disponibilità di posti non sufficientemente coperti dalle promozioni, in aliquota fissa, dai gradi inferiori.

Una particolare carenza si è creata nel grado di maggiore, grado cui corrisponde l'attribuzione di responsabilità di reparti impegnati in particolari situazioni operative e che richiedono energia e resistenza fisica proprie di ufficiali meno anziani.

Tale carenza ha altresì danneggiato le legittime aspettative dei tenenti colonnelli la cui aliquota di valutazione annuale è determinata per legge in base ad un dodicesimo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori presenti in ruolo. Quindi è chiaro che se i posti di questi ultimi non sono completamente coperti il numero dei valutandi del grado superiore diminuisce.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Vista la disponibilità di 55 posti sui cento in organico nel grado di maggiore e visto che l'attuale aliquota fissa di avanzamento dal grado di capitano a maggiore è di 25 unità annue, si ritiene necessario elevare temporaneamente tale aliquota fino a copertura dei posti disponibili.

Tale provvedimento è molto atteso dalla categoria dei capitani la cui permanenza nel grado è attualmente di 11 anni ed

è destinata ad aumentare nel tempo creando disagio e mortificazione nella categoria che certamente non sono di giovamento al buon andamento del servizio in questi frangenti così difficili.

Il provvedimento peraltro non comporta alcun onere di bilancio essendo gli stanziamenti già previsti nell'apposito capitolo di spesa del Ministero dell'interno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nei primi 30 posti della graduatoria di merito, dichiarati idonei e non iscritti nel quadro di avanzamento per l'anno 1980, sono promossi mediante la formazione di appositi quadri suppletivi al grado di maggiore a decorrere dal 1º gennaio 1980.

ART. 2.

L'aliquota prevista dalla tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, numero 1366, relativa ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza da ammettere a prima valutazione, alla data del 31 ottobre 1980, per l'avanzamento al grado superiore, è raddoppiata.

Il numero dei suddetti capitani, dichiarati idonei e da iscrivere nel quadro di avanzamento per l'anno 1981, è elevato a sessanta.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio già iscritti nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.